

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 32-5609

L 157/1992. LR 5/2018. Stagione venatoria 2022/2023. Autorizzazione esercizio attività venatoria e piani di prelievo nelle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

il comma 7 dell'articolo 17 della lr 5/2018 prevede che nell'ambito delle aziende faunistico venatorie (AFV) l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa;

gli articoli 15 e 31 dell'Allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. stabiliscono i criteri per l'esercizio dell'attività venatoria delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV) con particolare riferimento ai piani di prelievo delle AFV e al prelievo delle specie oggetto di incentivazione delle AATV;

con la D.G.R. n. 28-5381 del 15 luglio 2022 è stato approvato il Calendario venatorio regionale 2022/2023;

preso atto delle comunicazioni dei concessionari delle AFV e delle AATV agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, relative alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria delle specie volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale;

dato atto che l'art. 15 dell'Allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e s.m.i. prevede che il prelievo venatorio nelle AFV è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di prelievo, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere;

dato atto che il comma 2 dell'art. 31 dell'Allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. prevede che nelle AATV il prelievo venatorio è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere;

dato atto che il sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

- ha verificato che la documentazione presentata dalle AFV e dalle AATV tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e che costituiscono l'effettivo oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;
- ritiene che l'autorizzare all'esercizio dell'attività venatoria e piani di prelievo può essere

prevista in base all'istruttoria della documentazione presentata dalle AFV e AATV e in modo da garantire alla chiusura della stagione venatoria in corso o all'apertura della stagione successiva una consistenza faunistica commisurata all'areale di ognuna di esse; ritenuto, pertanto, di:

- autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria delle specie cacciabili oggetto di incentivazione e di approvare i piani di prelievo numerici nelle AATV per la specie volpe, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria e di approvare i piani di prelievo della AFV di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;

richiamato, come per le precedenti stagioni venatorie, l'obbligo dei concessionari delle AATV e AFV di tenere nota degli abbattimenti effettuati relativi ai piani di prelievo approvati in apposito registro a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del calendario venatorio di cui alla D.G.R. n. 28-5381 del 15 luglio 2022 per la stagione venatoria 2022/2023:

- l'esercizio dell'attività venatoria delle specie cacciabili oggetto di incentivazione e di approvare i piani di prelievo numerici nelle aziende agri-turistiche venatorie per la specie volpe di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l'esercizio dell'attività venatoria e di approvare i piani di prelievo delle aziende faunistico venatorie di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;

di stabilire l'obbligo dei concessionari delle AATV e AFV di tenere nota degli abbattimenti effettuati relativi ai piani di prelievo approvati in apposito registro a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria;

di demandare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura della Direzione Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1
AZIENDE AGRITURISTICO
VENATORIE
(AATV)

ALLEGATO 1

ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AATV	AGRATE CONTURBIA	12	x	x	x	x	x	
AATV	AIMONETTA	10	x	x	x	x	x	
AATV	ALBERA	18	x	x	x	x	x	
AATV	ARBORIO	16	x	x	x	x	x	
AATV	BARENGO	23	x	x	x	x	x	
AATV	BENESE	10	x	x	x	x	x	x
AATV	BOZZOLE	12	x	x	x	x	x	
AATV	CARISIO	10	x	x	x	x	x	
AATV	CASA CASTELLINI	10	x	x	x	x	x	
AATV	CASTELLO DI FAVAGROSSA	10	x	x	x	x	x	
AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	10	x	x	x	x	x	
AATV	CAVAGLIÀ	18	x	x	x	x	x	
AATV	CERESOLE D'ALBA	12	x	x	x	x	x	x
AATV	CERVO	11	x	x	x	x	x	
AATV	CONTEA DI PAVERANO	12	x	x	x	x	x	
AATV	CRESSA BOGOGNO	23	x	x	x	x	x	
AATV	GALLIATE	18	x	x	x	x	x	
AATV	GATTINARA	18	x	x	x	x	x	
AATV	GERONIMA	3	x	x	x	x	x	
AATV	GHEMME	12	x	x	x	x	x	
AATV	I COLOMBI	8	x	x	x	x	x	
AATV	IL GERMANO REALE	5	x	x	x	x	x	
AATV	IL MOSTAROLO	12	x	x	x	x	x	
AATV	IL NIBBIO	9	x	x	x	x	x	
AATV	IL SERRAGLIO	14	x	x	x	x	x	
AATV	ISOLA D'ASTI	9	x	x	x	x	x	
AATV	LA BARAGGIA	18	x	x	x	x	x	
AATV	LA CENTURIONA	15	x	x	x	x	x	
AATV	LA LOMELLINA	15	x	x	x	x	x	
AATV	LA MEIRANA	10	x	x	x	x	x	
AATV	LA TREVISANA	20	x	x	x	x	x	x
AATV	LAGHI	10	x	x	x	x	x	
AATV	LANDIONA	26	x	x	x	x	x	
AATV	LAVAGNINA	10	x	x	x	x	x	x
AATV	LENTA 1	14	x	x	x	x	x	

ALLEGATO 1

ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AATV	LENTA 2	50	x	x			x	
AATV	LIGNOLO	7	x	x	x	x	x	
AATV	MAGLIONE	20	x	x	x	x	x	x
AATV	MANDRIA DI SANTHIÀ	16	x	x	x	x	x	
AATV	MOMO	15	x	x	x	x	x	
AATV	MONCESTINO	14	x	x	x	x	x	
AATV	MONCESTINO (SOGETTA A PIANO DI PRELIEVO NUMERICO PER AREA AATV RICADENTE IN ZPS CON MODALITÀ DI GESTIONE ANALOGA A QUELLA DELLE AFV)	2	0	9	8	7	15	
AATV	MONDOLE	15	x	x	x		x	
AATV	MONTACUTO	18	x	x	x	x		
AATV	MONTEACUTO-MIOGLIOLA	8	x	x	x	x		x
AATV	MONTEROSSO	6	x	x	x	x	x	
AATV	NONE	8	x	x	x	x	x	
AATV	PERNATE	11	x	x	x	x	x	
AATV	ROCCA GRIMALDA	19	x	x	x	x	x	
AATV	ROMENTINO EST	14	x	x	x	x	x	
AATV	ROMENTINO OVEST	12	x	x	x	x	x	
AATV	RONCAGLIA	8	x	x	x	x	x	
AATV	S. BERNARDINO	23	x	x	x	x	x	
AATV	SAN MARTINO	8	x	x	x	x	x	
AATV	SCURZOLENGO	12	x	x	x	x	x	
AATV	SELVA GAVAZZANA	15	x	x	x	x	x	
AATV	SELVAPIANA	11	x	x	x	x	x	
AATV	SOLONGHELLO	6	x	x	x	x	x	
AATV	TENUTA POLLENZO	6	x	x	x	x	x	
AATV	VAL CHISONE	16	x	x	x	x	x	
AATV	VAPRIO D'AGOGNA	22	x	x	x	x	x	
AATV	VILLARBOIT	15	x	x	x	x	x	

ALLEGATO 2
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
(AFV)

ALLEGATO 2

ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AFV	ALBERGIAN	6	10					
AFV	ALICE CASTELLO	24	5	430	45	35	40	
AFV	ALTA VAL BORBERA	15	30	150	30	50	10	50
AFV	BALOCCO	20	4	185	30		160	
AFV	BARACCONE	14	6	180	30	25	200	
AFV	BECCHI ROSSI	6						
AFV	BISIO	8	50	350	60		35	
AFV	BORGO D'ALE	22	5	840	540	240	40	
AFV	BORGOMASINO	15	10	150	20		200	
AFV	BOSCONE	5	1	30	15		36	
AFV	CALLIANO	20	35	200	20	30	10	
AFV	CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO	16	7	150			200	
AFV	CASORZO	21	15	200	45			
AFV	CASSINE	15	20	250	35	50		
AFV	CELLARENGO	21	37	610	49	36	170	
AFV	CERETTO	20	40	500	70		55	
AFV	COSTA MERLASSINO	18	25	110	60			
AFV	CUCCARO	20	16	120	20	40		
AFV	DANIELA	20	8	200	60			
AFV	DEL DUCA	8	5	50	15		20	
AFV	FONTANA CAPPA	16						
AFV	GATTICO	19	20	100	10	20		
AFV	IL BANDIASSO	16	18	180	40	50	80	
AFV	ISOLA MEZZANO	4	1	95			90	
AFV	LA BIANCA	8						
AFV	LA CHIARANTA	10	10	40	30		20	
AFV	LA MONREGALESE	8			20			
AFV	DELLA SERRA	19	2	150	15		100	
AFV	LAGO DI SARTIRANA	7	2	135	60		140	
AFV	LE COLOMBARE	16	16	170	15	45		
AFV	LE MURAZZE	6	5	20		30	10	
AFV	MALVICINO	8	20	9				
AFV	MONDOLE'È	50			150			
AFV	MONTE NEBIN	4						

ALLEGATO 2

ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AFV	MONTECASTELLO	18	20	85	50	120		
AFV	NAVETTE LIGURI	8						
AFV	NICOLETTA	28	15	495	45		22	
AFV	PIETRAPORZIO	4	8					
AFV	RABBIOSO	6	10	15		8		
AFV	RIO ANDA	18	14	300	100	80	40	
AFV	RIVAROSSA FONTANA	20	12	150	30	60		
AFV	ROASIO	14	10	200	50		65	10
AFV	ROVASENDA	24	6	995	275	36	440	
AFV	S. ANNA	5						
AFV	SABBIONE	27	9	1080	1000		12	
AFV	SAN GRATO	21	12	260	38		20	
AFV	SANT'ALBANO	16	3	100	20	30	40	
AFV	SANT'ANTONIO	15	25	250	50	50	20	150
AFV	SEZZADIO	20	25	250	40		20	
AFV	SQUANETO	5	10	50		30		
AFV	TENUTA DI CASOTTO	8						
AFV	TERNAVASSO	21	43	910	52	36	330	
AFV	VALLONCRÒ	5	7					
AFV	VALMALA	8						
AFV	VESTIGNÈ	14	3	120	45		95	
AFV	VIRIDIO	16	2		6			
AFV	VAL FORMAZZA	10						
AFV	CASCINA EMANUELE	6	16	100		15		